COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

PROVINCIA DI LECCE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 186 Del 06-11-2026

Oggetto:
Gestione delle concessioni demaniali marittime in essere e in scadenza. Atto di indirizzo per la ricognizione dei titoli concessori, la programmazione delle procedure di affidamento e l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

L'anno duemilaventisei il giorno sei del mese di novembre alle ore 13:30, presso questa Sede Municipale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno. Presiede l'adunanza il/la dott. Francesco PETRACCA in qualità di SINDACO e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Assessori:

PETRACCA Francesco	SINDACO	P
FERRARO Valeria	VICESINDACO	P
RIZZO Luigi	ASSESSORE	P
DE MARIA Cosima	ASSESSORE	P
PAPA Oronzo	ASSESSORE	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.
Partecipa il Segretario Comunale dott. Davide Cuna.
Il Presidente, riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S	Comunicazione alla Prefettura	N

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA
Il Responsabile del servizio interessato
F.to Ing. Leonardo Campa

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott.ssa Maristella VILLANOVA

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Responsabile del Settore competente in materia di demanio marittimo;

PREMESSO CHE:

- ai sensi dell'art. 6, comma 3, della legge regionale Puglia 10 aprile 2015, n. 17, è attribuito ai Comuni costieri l'esercizio delle funzioni amministrative relative alla materia del demanio marittimo, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa vigente;
- l'art. 8 della medesima legge regionale disciplina le concessioni di competenza comunale, prevedendo l'esercizio delle relative funzioni amministrative nel rispetto del Codice della navigazione, del relativo regolamento di esecuzione, della pianificazione costiera e delle disposizioni statali, regionali ed europee applicabili;
- dagli atti dell'Ufficio competente risultano in essere concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale, per le quali si rende necessario procedere a una ricognizione complessiva, finalizzata a verificarne la natura, la destinazione, la durata, il regime giuridico applicabile e le modalità di gestione in relazione alle rispettive scadenze;
- in particolare, risultano censite, allo stato, le seguenti concessioni demaniali marittime:

DATI CONCESSIONE						DATI CONCESSIONARIO
ID Concessione presente su SID	Numero Concessione	Anno Concessione	Oggetto della concessione (facile o difficile rimozione, area scoperta, specchi acuei)	Scopo della concessione (stabilimento balneare, ristorazione, cantiere, etc.)	Ampiezza della concessione (mq)	Denominazione concessionario
2004O002848	311REG	2004	DIFFICILE RIMOZIONE	CIRCOLO/ASSOCIAZIONE/SOCIETA' AFFILIATO A FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI	97,00 mq	ASSOCIAZIONE NAZIONALE MARINAI D'ITALIA A.N.M.I.
2007H002118	4	2007	AREA SCOPERTA	RISTORAZIONE	1948,00 mq	ZIO TOM SNC
2008F004230	11	2008	DIFFICILE RIMOZIONE	RISTORAZIONE	238,00 mq	4+ SRL
2008J004225	33REG	2008	DIFFICILE RIMOZIONE/AREA SCOPERTA E SPECCHI ACQUEI	APPRODO TURISTICO E DIPORTO NAUTICO	6180,00 mq	YACHT CLUB LEUCA
2008K004226	5	2008	DIFFICILE RIMOZIONE E AREA SCOPERTA	RISTORAZIONE E STABILIMENTO BALNEARE	2084,00 mq	LIDO AZZURRO S.A.S. DI GALATI ANDREA E C.
2009I004160	3	2009	FACILE RIMOZIONE	RISTORAZIONE E STABILIMENTO BALNEARE	1710,00 mq	MONSELLATO ANNA GLORIA
2009I004304	6	2009	DIFFICILE RIMOZIONE	DISTRIBUTORE CARBURANTI	114,13 mq	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING
2009J004170	12	2009	DIFFICILE RIMOZIONE	CIRCOLO/ASSOCIAZIONE/SOCIETA' AFFILIATO A FEDERAZIONI SPORTIVE	1844,17 mq	LEGA NAVALE ITALIANA
2010B003900	2	2010	FACILE RIMOZIONE	STABILIMENTO BALNEARE PRIVATO	642,00 mq	CAROLI HOTELS S.R.L.
2010J004097	3	2010	FACILE RIMOZIONE	RISTORAZIONE E STABILIMENTO BALNEARE	1800,00 mq	SOLEMARE DI PIRELLI ROBERTA S.A.S.
2010X004022	1	2010	SPECCHIO ACQUEO	RISTORAZIONE	45,80 mq	ZIO TOM SNC
2013F003721	02	2013	DIFFICILE RIMOZIONE	RISTORAZIONE	565,00 mq	SOCIETÀ COOPERATIVA LUPO DI MARE
2013M003728	03	2013	AREA SCOPERTA E SPECCHIO ACQUEO	DIPORTO NAUTICO	527,00 mq	COOPERATIVA LUPO DI MARE A.R.L.
2014J004345	4	2014	FACILE RIMOZIONE	RISTORAZIONE E STABILIMENTO BALNEARE	732,86 mq	CAPO DI LEUCA S.R.L.S.
2015Q003856	02	2015	FACILE RIMOZIONE	RISTORAZIONE E STABILIMENTO BALNEARE	5577,44 mq	TERRA DEL SALENTO DEL DOTT. GIUSEPPE VIVA & S.A.S.
2016K008106	03	2016	FACILE RIMOZIONE	RISTORAZIONE E STABILIMENTO BALNEARE	2196,40 mq	PIZZICHERIE ITALIANE DI CHIARELLO ANDREA & C. S.N.C.
2016S008069	2	2016	FACILE RIMOZIONE	RISTORAZIONE E STABILIMENTO BALNEARE	1970,00 mq	G. & B. SRL
2020N005954	1	2016	FACILE RIMOZIONE	SERVIZI INFORMAZIONI TURISTICHE	31,78 mq	PORTA D'ORIENTE SRL

- il Piano Comunale delle Coste (PCC) risulta, allo stato, in corso di approvazione e che tale circostanza rende necessario coordinare l'attività amministrativa relativa ai titoli concessori con la pianificazione costiera vigente, con il Piano Regionale delle Coste e con gli eventuali vincoli urbanistici, paesaggistici e ambientali applicabili;
- la legge 5 agosto 2022, n. 118, recante disposizioni in materia di concorrenza e di concessioni demaniali, è stata modificata dall'art. 1 del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166, introducendo una disciplina specifica per le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali destinate alle

attività turistico-ricreative e sportive, nonché termini e modalità per l'avvio delle relative procedure di affidamento;

- l'art. 3 della legge n. 118/2022, nel testo vigente, disciplina l'efficacia delle concessioni rientranti nel proprio ambito applicativo, prevedendone, alle condizioni stabilite dalla norma, il mantenimento dell'efficacia fino al 30 settembre 2027, fatta salva la possibilità di anticipare la conclusione dei rapporti a seguito delle procedure selettive e nel rispetto della disciplina applicabile;
- la medesima disposizione prevede che, in presenza di ragioni oggettive che impediscano la conclusione della procedura selettiva entro il 30 settembre 2027, l'autorità competente possa differire, mediante provvedimento motivato, il termine di scadenza delle concessioni interessate per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028;
- il differimento di cui sopra non costituisce una proroga generalizzata né automatica, dovendo essere supportato da un'istruttoria specifica e dalla dimostrazione delle ragioni oggettive che impediscono il tempestivo completamento della procedura;
- l'art. 4 della legge n. 118/2022 disciplina le procedure di affidamento delle concessioni ricadenti nel relativo ambito applicativo, stabilendo principi, modalità di pubblicità, contenuti dei bandi, criteri di valutazione, durata dei rapporti concessori e disposizioni relative agli eventuali indennizzi spettanti ai concessionari uscenti;
- la normativa richiamata prevede che le procedure di affidamento siano avviate almeno sei mesi prima della scadenza del titolo concessorio e, in ogni caso, entro il 30 giugno 2027, ferma restando la necessità di verificare il regime applicabile a ciascun titolo e di programmare le attività in modo da evitare ritardi ingiustificati;
- la disciplina vigente impone il rispetto dei principi di libertà di stabilimento, pubblicità, trasparenza, imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e massima partecipazione, anche al fine di favorire l'accesso delle microimprese, delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
- l'art. 4 della legge n. 118/2022 prevede specifici contenuti obbligatori dei bandi e criteri di aggiudicazione, nonché una durata delle concessioni comprese nel suo ambito applicativo non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni, da determinarsi in relazione agli investimenti e alle caratteristiche economico-finanziarie dell'attività, secondo quanto previsto dalla disposizione;
- la medesima normativa disciplina, al comma 9 dell'art. 4, gli eventuali indennizzi spettanti ai concessionari uscenti, prevedendo condizioni e criteri specifici, senza che il relativo riconoscimento possa essere considerato automatico o generalizzato;
- il Consiglio di Stato, Sezione VII, con sentenza 18 agosto 2026, n. 6539, ha ribadito, nell'ambito della fattispecie esaminata, che il termine del 30 settembre 2027 non impedisce la conclusione anticipata delle procedure selettive e che l'eventuale riconoscimento dell'indennizzo al concessionario uscente richiede la verifica concreta dei relativi presupposti, non potendo la mancata emanazione del decreto ministeriale sui criteri di calcolo costituire, di per sé, motivo ostativo all'avvio delle procedure competitive;
- la citata pronuncia deve essere applicata tenendo conto della fattispecie concreta e del regime normativo pertinente al singolo rapporto concessorio, senza estenderne automaticamente le conclusioni a titoli diversi da quelli oggetto della disciplina esaminata;
- il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, recante «Disposizioni urgenti in materia di commissari straordinari e concessioni», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, è intervenuto anche in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;
- in particolare, l'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sottoponga alla Conferenza Unificata, per l'acquisizione del relativo parere, uno schema di bando-tipo per l'avvio delle procedure di affidamento delle

concessioni demaniali ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 4 della legge n. 118/2022, al fine di promuovere condizioni omogenee di affidamento;
- il predetto schema di bando-tipo è stato sottoposto all'esame della Conferenza Unificata nella seduta del 22 ottobre 2026, senza che in tale sede sia stato espresso il relativo parere, essendo stato rinviato l'esame del punto; risulta pertanto necessario monitorare il completamento del procedimento e tenere conto delle indicazioni che saranno definitivamente approvate e rese operative;
- l'eventuale approvazione del bando-tipo dovrà essere considerata nella predisposizione degli atti di gara relativi alle concessioni rientranti nel suo ambito applicativo, ferma restando l'applicazione della normativa primaria vigente e delle competenze amministrative attribuite agli enti concedenti;

CONSIDERATO CHE:
- il Comune, quale ente competente all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo ai sensi della legge regionale n. 17/2015, è tenuto ad assicurare una gestione corretta, trasparente ed efficiente delle aree demaniali ricadenti nel proprio territorio;
- si rende necessario superare una gestione frammentaria dei titoli concessori e predisporre un quadro aggiornato delle concessioni in essere, distinguendo le diverse fattispecie sulla base della normativa applicabile e delle caratteristiche concrete delle attività autorizzate;
- la natura e il regime giuridico di ciascuna concessione devono essere individuati sulla base del contenuto del titolo, dell'uso effettivo dell'area, della tipologia dell'attività svolta, della natura del concessionario e delle disposizioni statali, regionali ed europee applicabili;
- le concessioni per finalità turistico-ricreative e sportive comprese nell'ambito di applicazione della legge n. 118/2022 devono essere assoggettate alle procedure e ai criteri previsti dalla medesima legge, come modificata dalla legge n. 166/2024, fatti salvi i regimi specifici espressamente contemplati dalla normativa vigente;
- la ricognizione deve comprendere anche le concessioni gestite da società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte nei registri previsti dalla legge e dagli enti del Terzo settore, verificando in concreto la sussistenza dei requisiti normativi e la disciplina specificamente applicabile;
- le concessioni destinate ad attività portuali, produttive, alla nautica da diporto, ad attività sportive dilettantistiche o ad altre finalità non possono essere ricondotte indistintamente a un unico regime giuridico, dovendo essere valutate singolarmente in relazione alla disciplina settoriale, alle caratteristiche dell'area e all'eventuale rilevanza dei principi di concorrenza e imparzialità;
- la mancata inclusione di una determinata concessione nell'ambito applicativo di una specifica disposizione della legge n. 118/2022 non comporta, di per sé, l'esclusione da ogni obbligo di procedura comparativa, né determina automaticamente il diritto al rinnovo del titolo in essere;
- per le concessioni relative a uso abitativo o ad altri usi particolari non riconducibili a finalità turistico-ricreative occorre verificare, caso per caso, i presupposti normativi per l'eventuale rinnovo, la compatibilità dell'uso con la destinazione demaniale e la sussistenza dell'interesse pubblico, ferma restando la necessità di una procedura comparativa ove prevista dalla legge;
- l'assenza del Piano Comunale delle Coste definitivamente approvato impone una particolare attenzione alla compatibilità delle iniziative amministrative con la disciplina di pianificazione vigente e con gli eventuali regimi transitori applicabili, senza che ciò comporti automaticamente l'impossibilità di compiere qualsiasi attività istruttoria o amministrativa;

- per le concessioni turistico-ricreative soggette a procedura competitiva si rende necessario acquisire, ove pertinente, informazioni e documentazione in ordine agli eventuali investimenti effettuati dai concessionari uscenti e non ancora ammortizzati, al fine di consentire le valutazioni previste dalla normativa, senza riconoscimenti automatici di indennizzo e senza ritardare ingiustificatamente l'avvio delle procedure;
- è opportuno verificare, per ciascuna concessione, l'eventuale presenza di opere e pertinenze demaniali, la loro natura e il regime giuridico applicabile, attivando, ove ne ricorrano i presupposti, gli adempimenti previsti dall'art. 49 del Codice della navigazione e dalle altre disposizioni pertinenti;
- l'attività descritta richiede un coordinamento tecnico-giuridico delle procedure, anche mediante eventuale acquisizione di supporto specialistico esterno, ove necessario e previa verifica delle professionalità disponibili nell'ente, nel rispetto della normativa sugli affidamenti e delle regole di contabilità pubblica;
- l'adozione del presente provvedimento ha natura di atto di indirizzo e non sostituisce i provvedimenti gestionali e concessori che dovranno essere adottati dal responsabile competente, nel rispetto delle attribuzioni previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

RITENUTO:

- necessario impartire al Responsabile del Settore competente in materia di demanio marittimo specifici indirizzi per procedere alla ricognizione delle concessioni in essere e alla programmazione delle procedure di affidamento, rinnovo o altra forma di gestione consentita dalla legge;
- opportuno prevedere una classificazione preliminare delle concessioni, da perfezionare all'esito dell'istruttoria individuale, senza introdurre automatismi in ordine all'applicabilità o all'esclusione delle procedure comparative;
- necessario assicurare che tutti i provvedimenti conseguenti siano adottati sulla base di un'istruttoria adeguata, nel rispetto della normativa vigente, della pianificazione applicabile e dell'interesse pubblico alla corretta gestione del demanio marittimo;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000 e del vigente regolamento comunale sul sistema dei controlli interni, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa nei limiti delle verifiche effettuate;

ACQUISITO, ove dovuto in relazione ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, il parere di regolarità contabile del Responsabile del Servizio finanziario ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n. 267/2000;

VISTI

- *il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, in particolare gli artt. 48, 49, 107 e 134;*
- *la legge 7 agosto 1990, n. 241;*
- *la legge 5 agosto 2022, n. 118, e successive modificazioni;*
- *il decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 2024, n. 166;*
- *la legge regionale Puglia 10 aprile 2015, n. 17, nel testo vigente;*
- *il Codice della navigazione, in particolare gli artt. 36, 37, 49 e 1161, per quanto applicabili;*
- *il regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione;*
- *il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per quanto applicabile;*
- *il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, per quanto applicabile;*
- *il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, limitatamente agli eventuali affidamenti di servizi e incarichi soggetti alla relativa disciplina;*
- *le ulteriori disposizioni statali, regionali ed europee pertinenti;*

- *il decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, e in particolare l'art. 8 in materia di schema di bando-tipo per l'affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali;*

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **DI IMPARTIRE** al Responsabile del Settore competente in materia di demanio marittimo il seguente atto di indirizzo, finalizzato alla ricognizione e alla corretta gestione delle concessioni demaniali marittime ricadenti nel territorio comunale.

a) Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e sportive soggette alla legge n. 118/2022

Di procedere alla ricognizione dei titoli concessori in essere e all'avvio tempestivo delle procedure di affidamento previste dalla normativa vigente, nel rispetto dei termini, dei principi e dei criteri stabiliti dalla legge n. 118/2022, come modificata dalla legge n. 166/2024.

A tal fine, il Responsabile provvede, secondo le rispettive competenze, a:

- verificare la consistenza delle aree, la durata dei titoli, le attività autorizzate e l'effettivo utilizzo dei beni demaniali;
- predisporre la documentazione istruttoria necessaria alla redazione dei bandi e degli atti di gara;
- verificare l'eventuale presenza di opere e pertinenze demaniali e, ove ne ricorrano i presupposti, attivare gli adempimenti previsti dall'art. 49 del Codice della navigazione;
- interpellare i concessionari uscenti, ove pertinente, al fine di acquisire la documentazione relativa agli eventuali investimenti effettuati e non ancora ammortizzati, ai fini delle valutazioni previste dalla normativa vigente;
- individuare, in sede di predisposizione degli atti di gara, le disposizioni applicabili agli eventuali indennizzi, senza riconoscimenti automatici o generalizzati e senza che la mancata adozione di disposizioni attuative costituisca, di per sé, motivo ostativo all'avvio delle procedure;
- assicurare la pubblicità dei bandi e il rispetto dei criteri di aggiudicazione stabiliti dalla normativa applicabile.
- monitorare l'iter di esame e approvazione dello schema di bando-tipo previsto dall'art. 8 del decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, e adeguare, ove necessario, la predisposizione degli atti di gara alle indicazioni e alle disposizioni definitivamente approvate, nel rispetto della normativa vigente e dei termini previsti per l'avvio delle procedure di affidamento;

Le procedure dovranno essere programmate in modo da rispettare le scadenze normative, senza attendere il termine finale del 30 settembre 2027 per il loro avvio o per la loro conclusione, ove sussistano le condizioni per procedere anticipatamente.

Eventuali differimenti dei termini dovranno essere disposti esclusivamente nei casi consentiti dalla legge, sulla base di un'istruttoria specifica e di un provvedimento adeguatamente motivato.

b) Concessioni per attività portuali, produttive, nautica da diporto, attività sportive dilettantistiche e altre finalità diverse da quelle turistico-ricreative

Di procedere alla ricognizione analitica dei titoli concessori rientranti in tali categorie, verificando per ciascuno:

- la natura e la destinazione dell'area;
- l'attività effettivamente esercitata;
- la natura giuridica del concessionario e gli eventuali requisiti soggettivi previsti dalla legge;
- la disciplina statale e regionale applicabile;

- la necessità di procedere mediante nuova assegnazione, procedura comparativa, rinnovo o altro provvedimento consentito dalla normativa vigente.

All'esito dell'istruttoria, il Responsabile provvederà all'avvio delle procedure necessarie, assicurando il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, proporzionalità e tutela dell'interesse pubblico, senza presumere un'esenzione generalizzata dagli obblighi di evidenza pubblica in ragione della sola finalità sociale, sportiva o non commerciale dell'attività.

Per le concessioni gestite da società e associazioni sportive dilettantistiche o da enti del Terzo settore, dovranno essere specificamente verificati i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla disciplina applicabile e gli eventuali regimi particolari contemplati dalla legge.

c) Concessioni per uso abitativo e altri usi particolari non riconducibili a finalità turistico-ricreative

Di procedere alla verifica dei titoli concessori relativi a usi abitativi e ad altri usi particolari, accertando la legittimità del titolo, la destinazione dell'area, l'uso effettivo del bene, i requisiti del concessionario e la compatibilità con la normativa demaniale, urbanistica, paesaggistica e ambientale vigente.

L'eventuale rinnovo potrà essere disposto esclusivamente ove ne ricorrano i presupposti normativi, previo accertamento dell'interesse pubblico e nel rispetto delle eventuali procedure comparative previste dalla legge.

La durata del rapporto eventualmente rinnovato o nuovamente assentito sarà determinata con separato provvedimento gestionale sulla base della disciplina applicabile alla specifica fattispecie, senza automatismi relativi alla durata minima o al diritto al rinnovo.

Dovranno essere valutate, ove compatibili con la destinazione dell'area e con il titolo concessorio, condizioni di utilizzo idonee a tutelare la fruizione pubblica del demanio marittimo e l'accessibilità al mare da parte della collettività.

d) Verifica della pianificazione e della compatibilità delle aree

Di demandare al Responsabile la verifica della compatibilità delle concessioni e delle procedure da avviare con il Piano Regionale delle Coste, con il Piano Comunale delle Coste, ove approvato o comunque applicabile, e con gli strumenti urbanistici, paesaggistici e ambientali vigenti.

In relazione al PCC in corso di approvazione, dovranno essere individuati, per ciascuna fattispecie, gli eventuali vincoli ostativi e le disposizioni transitorie applicabili, evitando l'adozione di provvedimenti incompatibili con la pianificazione vigente o con le competenze delle altre amministrazioni interessate.

e) Supporto specialistico tecnico-giuridico

Di demandare al Responsabile competente la valutazione dell'effettiva necessità di acquisire un supporto specialistico tecnico-giuridico per la predisposizione degli atti istruttori, dei bandi, dei provvedimenti e della documentazione necessaria alla corretta gestione delle procedure.

L'eventuale affidamento dovrà essere preceduto dalla verifica delle professionalità disponibili nell'ente e dovrà avvenire nel rispetto della normativa applicabile, con separato provvedimento gestionale, previa definizione dell'oggetto dell'incarico, dei requisiti richiesti, della durata, del corrispettivo e della relativa copertura finanziaria.

3. **DI DARE ATTO** che le risorse eventualmente necessarie per l'attuazione del presente indirizzo saranno quantificate con successivi atti gestionali, sulla base delle effettive esigenze dell'ente e previa verifica della disponibilità delle risorse nel bilancio vigente e nei pertinenti stanziamenti, nel rispetto delle disposizioni contabili applicabili.
4. **DI INDIVIDUARE** nell'ing. Leonardo Campa, quale Responsabile del Settore competente in materia di demanio marittimo, il soggetto incaricato dell'attuazione del presente atto di indirizzo, ferma restando la necessità di individuare, ove previsto, i responsabili dei singoli procedimenti e il RUP per le eventuali procedure di affidamento di contratti pubblici, secondo la disciplina applicabile.
5. **DI DEMANDARE** al Responsabile competente l'adozione di tutti gli atti conseguenti e necessari all'attuazione del presente provvedimento, nel rispetto delle competenze gestionali attribuite dalla legge, della normativa vigente e degli indirizzi impartiti dalla Giunta comunale.
6. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento costituisce atto di indirizzo amministrativo e non determina, di per sé, il rinnovo, la proroga, la cessazione o l'aggiudicazione delle singole concessioni, per le quali dovranno essere adottati gli specifici provvedimenti previsti dalla normativa applicabile.

7. **DI DICHIARARE**, con separata votazione e con la maggioranza richiesta dalla legge, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove ne ricorrano i presupposti.

Sottoscritto come per legge.

Il SINDACO
F.to dott. Francesco PETRACCA

Il Segretario Comunale
F.to dott. Davide Cuna

Registrata al n.
1803

Il Presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio di questo Comune
Il 09-11-26 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Castrignano del Capo, 09-11-26

Il Segretario Comunale
F.to dott. Davide Cuna

Il sottoscritto Segretario Comunale,

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 06-11-26

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n. 267/2000;

Castrignano del Capo, 09-11-26

Il Segretario Comunale
F.to dott. Davide Cuna

Per copia conforme all'originale

Castrignano del Capo 09-11-26

Il Segretario Comunale
F.to dott. Davide Cuna

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.